

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra la Repubblica di San Marino e la Regione Campania

La Repubblica di San Marino (in seguito per brevità, RSM) rappresentata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità e l'Innovazione Tecnologica, Dott. Roberto Ciavatta;

la Regione Campania (in seguito per brevità Campania), rappresentata dal Presidente della Regione, Dott. Vincenzo De Luca,

di seguito denominate anche "Parti",

PREMESSO CHE

nello spirito di amicizia che caratterizza le relazioni ed ispira la cooperazione tra lo Stato Sammarinese e la Regione Campania - sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Europee ed Internazionali - le parti intendono realizzare, congiuntamente, molteplici connessioni, scambi e osmosi di natura economica, culturale, sociale e in campo scientifico, sanitario, didattico e formativo di grande apertura e di forte integrazione, con sviluppo di ampi livelli di programmazione e di capacità di attrazione nello specifico ambito delle politiche della salute, delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale e di sviluppo degli strumenti operativi,

convengono quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Accordo intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nei campi e nei settori indicati dall'art. 2, consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione a livello europeo, statale e regionale, anche avuto riguardo alle aree del Mediterraneo.
2. Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti di cooperazione con successivi atti integrativi al presente Accordo che seguiranno l'*iter* di approvazione previsto dalle procedure vigenti nei rispettivi territori.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea ed in particolare di quelli che interessano le attività di ricerca nel campo della sanità pubblica, al fine di favorire un'adequata partecipazione agli stessi.
4. Nell'attuazione del presente Accordo, come pure nella definizione delle disposizioni attuative ivi previste, le Parti agiranno nel pieno rispetto delle legislazioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, degli obblighi internazionali rispettivamente assunti nonché di quelli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Art. 2
(Ambiti di collaborazione)

1. Le Parti favoriscono e promuovono, nell'osservanza della rispettiva normativa, la reciproca cooperazione nel settore socio-sanitario, nel settore della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e lavoro, nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive.

2. Le Parti concordano, altresì, sulla realizzazione di un comune programma di cooperazione scientifica e formativa nonché di attività di scambio di personale di ricerca, di studenti e di professionisti operanti sui rispettivi territori.

Art. 3

(Cooperazione in campo sanitario e socio-sanitario)

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si impegnano a conseguire un'integrazione delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Campania, pubblici e privati accreditati, nonché le collaborazioni fra professionisti sanitari, tecnico-amministrativi dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza.

2. Le Parti convengono, in particolare sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici da sviluppare nell'ambito di specifici Memorandum d'Intesa tra la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e il Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania, in particolare nei seguenti ambiti:

- sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale;

- sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute della popolazione nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmissibili e non, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

- ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando – nel rispetto delle reciproche normative in materia – sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo-gestionale.

3. Le Parti demandano alle strutture competenti – ISS per la Repubblica di San Marino e Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania - il compito di perfezionare specifici protocolli, in conformità alla disciplina vigente, per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

Art. 4

(Collaborazione scientifica e didattica)

1. Le Parti si impegnano a realizzare un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di scambio di personale di ricerca, studenti e amministrativi esperti in ambito sanitario.

2. Le Parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

3. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:

- a) scambio di visite di personale impegnato oltre che nell'attività di assistenza anche nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;

- b) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;

- c) organizzazione congiunta di incontri e seminari;

- d) altre forme di cooperazione concordata tra le Parti, come progetti comuni di ricerca;

- e) scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario;

- f) scambio di professionisti sanitari medici e del comparto.

Art.5
(Attuazione dell'Accordo)

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:
 - a) il potenziamento e l'incentivazione della cooperazione diretta fra gli organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni;
 - b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi territori;
 - c) la partecipazione di funzionari di strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi nonché piani di lavoro e progetti scientifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;
 - d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
 - e) lo scambio di visite di personale amministrativo esperto, anche non dipendente, in ambito sanitario e tecnico amministrativo, e attuazione di forme di collaborazione nel rispetto delle discipline vigenti dei rispettivi ordinamenti;
 - f) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra, direttamente o propri Enti Pubblici;
 - g) l'organizzazione di iniziative formative congiunte.
2. Le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, uno scambio di note allo scopo di informarsi reciprocamente sugli organi e servizi amministrativi, Enti e soggetti istituzionali nonché sui relativi responsabili e referenti, per gestire i settori oggetti dei precedenti articoli.
3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, la Regione Campania e la Repubblica di San Marino si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, a farsi parte diligente - rispettivamente presso la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per la Regione Campania e presso il Direttore Generale ISS per la Repubblica di San Marino - per la definizione operativa degli ambiti di collaborazione di cui al presente Accordo.
4. Il presente Accordo ha natura programmatica e non comporta alcun onere economico a carico dei Bilanci delle Parti.

Art. 6
(Durata, validità e modifiche)

1. Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte degli organi competenti, conformemente alle norme vigenti nei due Paesi, ed entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta.
2. L'Accordo rimane efficace per un periodo di due anni e potrà essere rinnovato a seguito di specifica manifestazione di volontà delle Parti, da comunicarsi per iscritto. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco scritto delle Parti.
3. Il presente Accordo si intende automaticamente decaduto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2016, in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Per la Repubblica di San Marino

Per la Regione Campania

Il Segretario di Stato per la Sanità

Il Presidente/ Assessore

Dott. Roberto Ciavatta

Dott. Vincenzo De Luca